



**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 10 – BAGNOLI, FUORIGROTTA**

**U.O. Attività Tecniche**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 03 DEL 03-02-2026**

**OGGETTO:** Istituzione dal 04/02/2026 al 20/02/2026 di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in un tratto di Via Vicinale volo Sant'Angelo, per consentire l'esecuzione delle attività di messa in sicurezza di costone franato da parte dell'Agenzia del Demanio – D.R. Campania

**IL DIRETTORE**

**Visto che:**

- con pec del 14-01-2026 è pervenuta, da parte dell'Agenzia del Demanio - D.R. Campania, istanza di rilascio di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico e di istituzione di divieto di transito in un tratto di Via Vicinale volo Sant'Angelo, per l'esecuzione di urgenti attività di messa in sicurezza di porzione di costone parzialmente franato, con caduta di materiale sulla sottostante sede stradale;

- con successiva nota PG/2026/148133 del 01-02-2026 il Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile ha emesso diffida, a carico dell'Agenzia del Demanio, per ulteriore dissesto idrogeologico presso le aree in questione, verificatosi a circa 100 metri dall'intersezione con via cupa vicinale Terracina;

**Viste altresì:** le risultanze del verbale di sopralluogo congiunto del 02-02-2026, svoltosi in Via Vicinale volo Sant'Angelo alla presenza, tra gli altri, di rappresentanti della Municipalità 10 e dell'Agenzia del Demanio – D.R. Campania, a seguito del quale il Comandante della Polizia Locale U.O. Fuorigrotta ha espresso, a mezzo email di pari data, parere favorevole all'emissione del dispositivo di traffico oggetto della presente (divieto di transito veicolare dal 04-02-2026 al 20-02-2026), a condizione che *“in caso di emergenza o di improcrastinabili necessità mediche da parte della popolazione residente, le aree di cantiere dovranno essere tempestivamente smobilizzate per consentire l'eventuale passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine. Sarà inoltre cura dell'impresa esecutrice delle opere garantire idoneo percorso pedonale protetto per la durata dei lavori a farsi”*;

**Tanto premesso,**

vista la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico n. 21 del 03-02-2026 rilasciata all'Agenzia del Demanio - D.R. Campania per lo svolgimento delle attività in questione;

**Ritenuto**, di dover attuare la disciplina di traffico come meglio specificata nella parte dispositiva del presente atto;

**Visto** che il presente dispositivo non influisce sulla viabilità primaria;

**Attestato che:**

- il presente provvedimento non contiene dati personali;

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

**Letti:**

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**ORDINA**

**Istituire in Via Vicinale volo Sant'Angelo, dal 04/02/2026 al 20/02/2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di ciascun giorno lavorativo, il divieto di transito veicolare, eccetto mezzi di cantiere e mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine, nel tratto corrente a circa 100 metri dall'intersezione con Via Cupa Vicinale Terracina, per consentire l'esecuzione, per fasi di lavoro, delle attività di messa in sicurezza della porzione di costone franato da parte dell'Agenzia del Demanio – D.R. Campania.**

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà procedere: alla installazione della segnaletica necessaria a garantire l'attuazione in sicurezza del presente dispositivo temporaneo di traffico, e garantirne la manutenzione e corretta tenuta ripristinando, al termine degli interventi, lo stato dei luoghi, la viabilità e la segnaletica orizzontale, verticale e complementare.

Per l'intervento di cui in premessa, è a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; la verifica della corretta manutenzione; la verifica del ripristino, al termine dei lavori, della segnaletica preesistente; la comunicazione alla Municipalità 10 e al Servizio Autonomo Polizia Locale U.O. Fuorigrotta, delle date di inizio e fine lavori.

**Il Servizio Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale** e potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza in base alle esigenze del traffico veicolare e pedonale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da  
Il Direttore della Municipalità 10  
*Dott. Luigi Loffredo*

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*